



## IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, c. 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 23, "Contratti per attività di insegnamento";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 5 agosto 2013, n. 28451 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. 26 aprile 2012, n. 5864, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il comma 3 dell'articolo 6 - Procedure per il conferimento degli incarichi;
- VISTE:** le Linee guida per la programmazione della didattica dei corsi di studio, emanato con D.R. 26 aprile 2011, n. 5864 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 2;
- RAVVISATA:** l'opportunità di apportare delle modifiche alle suddette discipline normative al fine di non limitare eccessivamente l'offerta didattica di rose di insegnamenti e, contestualmente, preservare il principio di economicità;
- DATO ATTO:** che dette modifiche consistono nel prevedere la possibilità di retribuire incarichi per insegnamenti appartenenti ad una rosa, purché il peso complessivo in CFU degli stessi non ecceda il peso in CFU della rosa, così come stabilito nel regolamento del corso di studio;
- VISTA:** la delibera n.187 del 17 luglio 2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato le proposte di modifiche suddette, subordinandone l'esecutività al parere del Consiglio di amministrazione;
- VISTA:** la delibera n. 262 del 23 luglio 2014 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica in questione;
- RILEVATA:** la necessità di rendere le suddette proposte di modifiche immediatamente efficaci;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Sono emanate le modifiche al Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e alle Linee guida per la programmazione didattica dei corsi di studio di cui in premessa, così come di seguito riportate:

#### Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento

All'articolo 6 – Procedure per il conferimento degli incarichi, il comma 3 è così riformulato:

*"3. Per attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, gli incarichi a titolo oneroso possono essere attribuiti solo se l'insegnamento a cui si riferisce l'incarico è di necessaria attivazione per il corso di studio. Sono di necessaria attivazione tutti gli insegnamenti obbligatori in almeno un*

*curriculum del corso di studio. Per ciascuna rosa a scelta, nella programmazione didattica annuale, possono essere considerati di necessaria attivazione insegnamenti (o frazioni degli stessi) appartenenti alla rosa, purché il loro peso complessivo in CFU sia minore o uguale al peso in CFU della rosa stessa.*

*Eventuali deroghe possono essere concesse dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su motivata richiesta della struttura proponente."*

*Linee guida per la programmazione didattica dei corsi di studio*

L'articolo 2 è così riformulato:

*"Il regolamento di ciascun corso di studio approvato annualmente deve evidenziare, per ciascun curriculum, i corsi di insegnamento obbligatori e le rose di insegnamenti a scelta in corrispondenza delle quali deve essere obbligatoriamente attivato un numero di insegnamenti tale da garantire l'integrità dei percorsi di studio previsti dal regolamento stesso.*

*Sono di necessaria attivazione tutti gli insegnamenti obbligatori in almeno un curriculum del corso di studio. Per ciascuna rosa di insegnamenti a scelta, la programmazione didattica annuale può definire di necessaria attivazione anche insegnamenti, o frazioni degli stessi, appartenenti alla rosa, purché il loro peso complessivo in CFU sia minore o uguale al peso in CFU della rosa stessa."*

**Articolo 2**

1. Le modifiche al regolamento e alle linee guida di cui all'articolo 1 del presente decreto entrano in vigore all'atto della loro emanazione e sono pubblicate sul sito [www.unipi.it](http://www.unipi.it).

**IL RETTORE**

*Prof. M. Augello*

